

LAVORO

Ricercatori pubblici - Concorsi e graduatorie

Le graduatorie per ricercatori conseguenti alle procedure selettive previste dal contratto collettivo hanno priorità di scorrimento rispetto all'avvio di nuove procedure concorsuali.

Infatti, con riferimento a selezioni concorsuali bandite sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva relativa al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca, "per procedure concorsuali di assunzione" ascritte al diritto pubblico e all'attività autoritativa dell'amministrazione (alla stregua del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4), si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione *ex novo* dei rapporti di lavoro, ma anche le prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore e cioè *ad una progressione verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva de rapporto di lavoro; tale accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso*. Le disposizioni in materia di accesso al livello appaiono collegate a tali peculiari caratteristiche professionali e contribuiscono a loro volta, con la circolarità propria delle operazioni di ermeneutica, anche contrattuale, a meglio individuare queste ultime: la competizione avviene sulla base dei titoli, ossia di ciò che rileva per accertare la qualità della ricerca; le modalità così evidenziate valgono come indice della specifica collocazione del livello, quindi il loro rilievo non è sminuito dalla circostanza che il contratto collettivo riservi anche agli interni la selezione concorsuale, mentre non ha per contro alcun rilievo che la detta qualifica, per la quale è stata indetta la selezione, non sia riconducibile alla dirigenza regolata nel titolo secondo, capo secondo, del D.Lgs. n. 165 del 2001, essendo appena da ricordare che aree differenziate di inquadramento sono configurabili, e in concreto configurate, dalla contrattazione collettiva anche nell'ambito del personale privo di qualifica dirigenziale in senso proprio. Del resto, la connotazione giuridica di tali procedure è riferita altresì alla garanzia costituzionale posta dall'art. 97 Cost. e ai principi enucleati al riguardo dalla Corte costituzionale.

Ne deriva che gli idonei inseriti nelle graduatorie, per i quali l'ente abbia già disposto lo scorrimento in esito alla determinazione di copertura dei posti, sono titolari di un diritto soggettivo all'assunzione e, pertanto, possono ricorrere al giudice ordinario in caso di mancata assunzione. La scelta dell'ente riguardo alla individuazione dei posti da ricoprire si configura come potere discrezionale, soggetto al diritto di controllo dei soggetti interessati ai sensi della normativa sulla trasparenza dell'attività amministrativa, nonché all'impugnativa giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo per la eventuale illegittimità dei relativi atti, pure alla stregua di eventuali rilievi contabili per aumenti di spesa conseguenti a non equilibrata gestione delle coperture; ciò vale anche per la utilizzazione dei posti disponibili, residuati dal c.d. *turn over* per cessazione di rapporti di lavoro all'interno dell'area dei ricercatori e dei tecnologi, ove l'attribuzione agli organici di altre figure professionali o al personale dirigente si riveli sproporzionata rispetto alle vacanze verificatesi negli organici dell'area.

(Parere giuridico *pro veritate*)